

Bruxelles, 24 gennaio 2023  
(OR. en)

5359/23

LIMITE

ECOFIN 42  
UEM 19

## NOTA INFORMATIVA

|               |                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio                                                                                             |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio                                                                |
| Oggetto:      | Decisione del Consiglio sull'approvazione della bozza di disegno di una moneta commemorativa da 2 EUR, presentata dalla Francia |

1. A norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione<sup>1</sup> (di seguito "regolamento del Consiglio"), la Francia ha presentato, tramite il segretariato generale del Consiglio, la bozza di disegno di:
  - una moneta commemorativa da 2 EUR che dovrebbe essere emessa nel 2023, dedicata ai Giochi olimpici (di cui al documento ST 5358/23).
2. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l'euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un'obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi cittadini.
3. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio, qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento del Consiglio, la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio.

<sup>1</sup> GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1.

4. Non è stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro il 23 gennaio 2023, ossia il termine fissato in conformità dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Consiglio.
  5. Pertanto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento del Consiglio, la decisione che approva il suddetto disegno si considera adottata dal Consiglio il 24 gennaio 2023<sup>2</sup>.
  6. Si rammenta che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento del Consiglio, tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
  7. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio a prendere atto della presente nota informativa tra i punti "I/A" dell'ordine del giorno di una delle prossime riunioni/sessioni.
- 

---

<sup>2</sup> Il termine di sette giorni e la data di adozione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio sono determinati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).